

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Ottobre 2023 - Anno XVI - n.3



**BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI
SEZIONE SICILIA**

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Bollettino dell'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI Sezione Sicilia

Anno XVI – n. 3 – ottobre 2023

Rivista quadrimestrale
dell'Associazione Magistrati Tributarî della Sicilia
registrata al Tribunale di Palermo al n. 12
in data 12 luglio 2006

Direttore Responsabile
Gianfranco Amenta

Direttore Editoriale
Bernardo Comella

Responsabile della Grafica
Carmelo Cirrincione

Direzione e redazione
Associazione Magistrati Tributarî
Sezione Sicilia

Via Mariano Stabile 160 - 90139 Palermo
c/o Commissione Tributaria Regionale

La collaborazione alla rivista è aperta a tutti i giudici tributarî ed ai cultori del diritto tributarîo. Gli articoli dovranno pervenire in formato Word al seguente indirizzo e mail studioamenta@tiscali.it con allegata dichiarazione di autenticità. Gli articoli potranno non essere pubblicati ad insindacabile giudizio della redazione. Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto dei propri elaborati, delle opinioni e dei giudizi espressi.

Sommario

DALLA REDAZIONE

- Riprendiamo le fila. (G. Amenta) pag. 1

DALL'ASSOCIAZIONE (a cura di S. Pillitteri)

- I componenti del CPGT pag. 3
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: un Siciliano tra gli eletti pag. 4

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

- Spigolando nella sezione interPELLI del sito CPGT. (P. Tinto) pag. 5
- Fisco: ieri, oggi e domani. (S: Forestieri) pag. 7

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

(a cura di G. Amenta)

Le ultime dalla Cassazione

- Dalle Sezioni Unite pag.19
- Dalla Sezione Tributaria pag.19

RIPRENDIAMO LE FILA

Con l'edizione straordinaria di questo foglio, nel solco dello spirito associativo, si sono tratteggiati i profili dei concorrenti al CPGT sia affinché gli elettori ne avessero una migliore conoscenza, sia per responsabilizzare gli stessi candidati.

Siffatto nostro impegno è stato gratificato dal positivo apprezzamento dei lettori e tale dato ci offre nuova lena per continuare nell'impegno editoriale e nel servizio associativo.

Dei risultati della tornata elettorale viene data contezza nelle pagine che seguono e siamo certi che, soprattutto gli eletti della nostra Associazione, sapranno essere qualificati depositari della fiducia loro accordata impegnandosi nel raggiungere risultati rilevanti per la nostra magistratura.

E' indubbio, come abbiamo più volte evidenziato, che la magistratura tributaria risulti negletta e che gli interventi legislativi effettuati siano criticabili e non risolvano i problemi che affliggono questo settore giudiziario. Sotto il profilo delle criticità della riforma processuale si rimanda a quanto contenuto negli editoriali e negli articoli editati nei precedenti numeri di questo bollettino e dove si è data anche contezza di quanto esposto dai nostri rappresentanti nell'incontro con il Ministero. Basti solo ricordare: l'ingiustificata esclusione dei giudici non togati dal transito nella nuova magistratura (anche se con il possesso di requisiti qualificanti), il flop del mancato trasferimento da altre magistrature, le infelici modifiche dei requisiti di età per l'elettorato passivo del CPGT e le carenze della prova testimoniale, l'inopportuna premura nel dar luogo all'esodo degli attuali giudici, per il quale la nostra associazione, di recente, con la condivisione degli esperti del settore, ha evidenziato la necessità di un nuovo intervento volto a mitigarne gli effetti. Infine, in armonia con la nostra prioritaria doglianza, apprezzabile appare il nuovo rinvio alla Consulta da parte della CGT di primo grado di Messina relativamente alla dipendenza dei giudici tributari dal MEF, parte maggiormente presente nel processo.

Ancor prima di intervenire sulle carenze della riforma processuale si è ipotizzato di risolvere la pendenza di circa 45 mila fascicoli in Cassazione con la definizione agevolata delle liti. Il percorso è iniziato con la norma più restrittiva dettata dalla legge 130/2022 nonché quella più ampia inserita nella legge di Bilancio 2023 Secondo le previsioni si attendevano circa 15 mila definizioni mentre sembra che si siano attestate intorno ai 4 mila.

E' allo studio la realizzazione di ulteriore sistema deflattivo stabile con la conciliazione anche per le liti di legittimità. L'organismo, in cui le parti si incontrano, dovrebbe essere esterno alla Cassazione ed ai giudici di secondo grado.

Anche la soluzione dell'ingorgo presso il Giudice di legittimità sembra guidata dal contingente, senza la necessaria analisi delle motivazioni di sì ampio utilizzo. Ed invero molteplici appaiono le cause. Per un verso, quella processualmente più strutturata, l'ultima istanza appare invocata a fronte degli errori del secondo grado di giudizio ed apparentemente sostenuta dal rilevante numero di riforme proclamato dal primo Presidente nella relazione annuale. Su tale dato si è avuto modo di formulare delle riflessioni in precedenti numeri di questa pubblicazione e le riforme, in realtà, non sono così numerose rispetto ai giudizi intrapresi in primo grado. Si è anche ipotizzato che a fronte del tempo necessario per la definizione del giudizio, la valutazione del giudice di terzo grado possa essere variata rispetto a precedenti arresti dello stesso giudice di legittimità. Infine, nel novero delle ipotesi volte a comprendere il fenomeno del ricorso al giudice di terzo grado bisogna considerare che il proponente potrebbe esperire un tentativo nella speranza di ribaltare la decisione non favorevole. Per altro verso, l'ufficio mira ad esperire l'ultimo grado di giudizio per sollevarsi da responsabilità a fronte di un giudizio sfavorevole in seconda istanza

Orbene ognuna delle ipotizzate cause richiede soluzioni diverse. Certo, sia consentito rilevare che, comunque, il procedere con cicliche definizioni agevolate della lite stimola qualunque sia la parte soccombente a tenere in vita il giudizio.

Sarebbe opportuno un intervento legislativo maggiormente ponderato e con la dovuta considerazione di quanto la nostra Associazione ha suggerito e può continuare a prospettare.

(Gianfranco Amenta)

DALL'ASSOCIAZIONE (a cura di S. Pillitteri)

I componenti del CPGT

A seguito delle nomine parlamentari e delle elezioni, il nuovo Consiglio di presidenza sarà così composto:

Per nomina della Camera dei deputati BONAFEDE Alfonso e LUSSANA Carolina

Per nomina del Senato della Repubblica FIORENZA Giorgio e LANZI Alessio

Sono stati eletti

1 TUCILLO Raffaele	AMT	836 voti
2 FERRI Cosimo Maria		832 voti
3 ROMANO Maria Ilaria		600 voti
4 SAMMARRO Antonio	AMT	501 voti
5 BALDUINI Maria Tiziana		500 voti
6 GRAZIANO Nicola	AMT	482 voti
7 FUCCI Carlo	AMT	465 voti
8 CUNICELLA Luciana	AMT	455 voti
9 CORSINI Giulio	AMT	442 voti
10 MAIELLO Tamarro		442 voti
11 TINAGLIA Lanfranco Maria		399 voti

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: un Siciliano tra gli eletti.

Un siciliano tra gli eletti nel nuovo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il palermitano Giulio Corsini, giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T. che è l'organo di autogoverno dei Giudici Tributari, è composto da 15 componenti di cui 4 di nomina parlamentare ed 11 eletti tra i Giudici Tributari che resteranno in carica per 4 anni.

Il primo atto del nuovo "Consiglio", una volta insediatosi, sarà l'elezione del Presidente scelto tra i 4 componenti di nomina Parlamentare e votato da tutti i consiglieri eletti.

L'Associazione Magistrati Tributari – A.M.T., l'Associazione più rappresentativa dei Giudici Tributari con oltre 1.800 iscritti, è da sempre impegnata per migliorare lo stato giuridico-economico e professionale del Giudici Tributari, attraverso il confronto con il Governo e con il Parlamento e con continui corsi di formazione.

Certamente avere all'interno del "Consiglio" alcuni componenti provenienti dall'A.M.T., è di sicuro un riconoscimento dell'attività svolta in questi anni.

In particolare per la sez. Siciliana è motivo di orgoglio avere avuto per ben 5 consiliature di seguito un proprio rappresentante in seno all'Organo di autogoverno e precisamente in ordine di tempo Salvino Pillitteri, Antonio Orlando, Giuseppe Savoca, Franco Lucifora ed ora Giulio Corsini.

Inoltre, in questo momento di notevole cambiamento per la giustizia tributaria, anche a seguito delle novità introdotte con la L.130 del 31/08/22, la presenza di Giulio Corsini al "Consiglio" è certamente una garanzia per tutti noi Giudici Tributari a prescindere dalla provenienza professionale e, conoscendone le doti, sono certo dell'impegno e del lavoro che metterà nell'espletamento del nuovo ruolo istituzionale a cui è stato chiamato.

A nome mio, dell'intera Associazione Magistrati Tributari, voglio esprimere a Giulio l'augurio di buon lavoro.

(Salvino Pillitteri)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Spigolando nella sezione interPELLI del sito CPGT.

Certo è che la pubblicazione di interPELLI, per applicazione esterne nelle Corti di I[^] e II[^] grado, non sono state mai una novità, nonostante i mega concorsi effettuati dal 2015, o giù di lì, in avanti con immissione nelle funzioni di tantissimi Colleghi.

E' ancora più certo che, e senza considerare le numerose applicazioni interne delle quali non ho dati di riscontro se non in quelle CC.GG.TT., ove presto servizio, e/o che mi hanno confidato tanti Colleghi in servizio presso le altre CC.GG., a seguito l'abbassamento della età limite e la 130, che indica in circa 500 le Corti da mantenere e un numero di appena 500 Magistrati professionali, la platea dei Giudici Tributari si è già molto ridotta con il serio rischio che molte CC.TT. non possono più oggi formare i Colleghi e in questi non può essere garantita la diversa composizione e alternanza.

Spigolando nella sezione interPELLI, esterni, del sito CPGT mi sono accorto che la "fame" di Giudici componenti i collegi, e tra questi compresi i circa trenta valorosi, oggi Magistrati Tributari, che hanno chiesto ed ottenuto di passare professionali, si è di molto ingigantita, tanto che se Colleghi, titolari di applicazioni esterne, in una di queste sere, decidessero congiuntamente e contemporaneamente di rinunciare/revocare le rispettive applicazioni in essere e non dare la loro disponibilità ai numerosi interPELLI esterni che nell'ultimo anno sono stati indetti, molte delle CC.TT. potrebbero, o meglio sarebbero costrette, chiudere e, dove no o in parte resistenti, i Colleghi non si possono più formare.

Altro che alternanza nella composizione dei Colleghi !!!

Una riflessione si impone.

Continuando questo trend di cessazione delle funzioni per raggiunti limiti, oltre a non considerare le numerose volontarie dimissioni che gli ultimi interventi legislativi e organizzativi hanno e stanno causando, penso che la disposta riforma è destinata ad un "titanico" affondamento.

Mi chiedo, se la riforma ha centrato gli obiettivi che ha manifestato, cosa che dubito considerato l'aumento del contenzioso e nonostante la forte riduzione dell'arretrato, che motivo c'è a dover quasi giornalmente indire nuovi interPELLI, e alle attuali condizioni economiche?

Sarebbe più onesto dire che la riforma ha fallito e cercare, per quanto possibile, mantenere più a

lungo l'attuale, magari incentivando i maggiori sforzi richiesti con aumento del compenso fisso mensile, di quello variabile, una indennità seria di trasferta per raggiungere la sede di titolarità e/o di applicazione e ancora rendere più agevole il lavoro richiesto come ad esempio possibilità di collegamento ad internet per ogni giudice dalla sede di C.G.T. di servizio, in titolarità e/o applicazione, dotazione in comodato d'uso di una consolle, o portatile, per Giudice e ancora dotare le aule udienza di almeno quattro postazioni, non obsolete come quelle in atto, una per giudice e una per il segretario.

Forse solo così, e sicuramente con un costo irrisorio, si potrebbero incentivare i Giudici a partecipare alle chiamate di interpello, quest'ultime da limitare a un massimo di cinque oltre la titolarità.

Accadrà mai !?!

(Pino Tinto)

FISCO: IERI, OGGI E DOMANI.

Parliamo di tasse, ossia di un argomento che, nel bene e nel male, è sempre di strettissima attualità nella nostra vita quotidiana.

Attenzione: Le tasse non sono belle (guai a chi lo dice), ma sono necessarie.

Sono indubbiamente necessarie, ma devono essere poche, nonché semplici da capire e da applicare.

IL PASSATO

Tacito, nel 100 d.c., diceva "*corruptissima re publica, plurimaeleges*" (le leggi abbondano quando lo Stato è molto corrotto).

Adam Smith, nel 1700, diceva che "*per indurre la gente a pagare le imposte è necessario in primo luogo che le leggi siano chiare, complete e non soggette a continui cambiamenti*".

Sostanzialmente, il requisito necessario e fondamentale per avere un sistema tributario corretto è che i tributi siano "accettati" dai cittadini.

Questi, infatti, nel pagarli, dovrebbero essere convinti che il prelievo fiscale che subiscono è adeguato ai servizi pubblici che ricevono dallo Stato nonché conforme al principio della distribuzione della ricchezza, ossia al principio secondo il quale la ricchezza, proprio attraverso l'applicazione dei tributi, viene spostata dal "più ricco" al "più povero", per consentire a tutti (sia al più ricco che al più povero) di fruire dei servizi pubblici in maniera assolutamente uguale.

Un concetto, quest'ultimo, che richiama i principi dalla Dottrina Sociale della Chiesa e, segnatamente, quelli della sussidiarietà e della solidarietà, e che nel nostro Paese si realizza principalmente attraverso l'applicazione dell'art.53 della Costituzione secondo il quale ogni cittadino è chiamato a partecipare alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva.

Fatta questa premessa, cercheremo di fare una carrellata delle disposizioni tributarie che hanno interessato il nostro Paese dai tempi in cui la civiltà ha fatto capire che erano necessarie delle regole al fine di permettere il funzionamento della macchina Paese.

Nella preistoria gli uomini si gestivano da sé. Ma, con l'avvento della civiltà, si capì che per la stessa sopravvivenza dei cittadini erano necessarie regole che permettessero allo Stato di rendere servizi pubblici, procedendo a quella redistribuzione della ricchezza, dal più ricco al più povero, di cui ho

detto prima.

Si dice che due cose siano certe nella vita: la morte e le tasse. Niente di più vero. Le tasse sono sempre state riscosse (o quanto meno pretese), fin dall'antichità. Anche la loro funzione è sempre stata la stessa: finanziare i servizi pubblici destinati alla collettività (spesso, però, servivano a finanziare i potenti).

Senza le tasse, comunque, lo Stato non potrebbe pagare la sanità, le strutture pubbliche, i servizi scolastici; insomma, tutto ciò che è messo a disposizione dei cittadini.

Anche nostro Signore, ai tempi dell'impero romano, ha ammesso la legittimità del prelievo fiscale, dicendo la famosa frase scritta nel Vangelo, ossia "Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio".

Nell'antica Roma fu l'imperatore Augusto, copiando i greci, ad istituire il *fiscus* e l'*aerarium* (le traduzioni in italiano sembrano superflue). Il fisco rappresentava la cassa delle entrate dell'imperatore; l'erario, invece, quella del popolo.

Lo stesso imperatore Augusto istituì pure un erario militare, destinato a raccogliere quanto occorreva per pagare le spese dell'esercito.

In quel periodo, i tributi fecero di tutto per essere ricordati, principalmente per la loro stravaganza. Il concetto di "compliance", evidentemente, era del tutto assente.

Particolarmente stravagante fu quella introdotta dall'imperatore Vespasiano, ossia la tassa sull'urina (in latino, *vectigalurinae*), che aveva ad oggetto la raccolta dell'urina da cui si traeva l'ammoniaca, utile come detergente e sbiancante.

Comunque, tra le più importanti tasse nell'antica Roma ne ricordiamo due:

- l'imposta personale (*tributumcapitis*), che doveva essere pagata da tutti i residenti, sulla base dei censimenti periodici che venivano effettuati nell'antica Roma. Si ricorda che anche nel Vangelo si narra del censimento che obbligò Maria e Giuseppe a recarsi presso il loro paese di origine per dichiarare i redditi sui quali poi pagare l'imposta proporzionale.
- l'imposta fondiaria (*tributum soli*), che riguardava i terreni e veniva pagata in proporzione alla produttività del suolo. Da questa tassa è derivata l'istituzione del catasto, registro nel quale venivano catalogati tutti i fondi per estensione e qualità.

Il Bilancio delle entrate dello Stato romano, comunque, utilizzava altri prelievi di tipo indiretto, indicati genericamente come "*vectigalia*", tra i quali, principalmente, i dazi di importazione ed esportazione che garantivano il gettito necessario allo Stato, ed i dazi doganali, assimilabili alle imposte sui consumi con l'obiettivo di colpire i prodotti di largo consumo.

Passiamo ora al periodo post romano, più in particolare passando dai bizantini (dal '400 all'800), dagli arabi, ai Normanni, compreso il periodo feudale (Carlo Magno) e compreso pure il periodo di regno di Federico secondo (1194 - 1250), Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano impero (1211).

In quel periodo si tassava principalmente il prodotto dei contadini. Era molto comune la "Decima". Veniva chiamata così perché rappresentava una "decima parte" del prodotto dei cittadini e che doveva essere "versata" (consegnata) allo Stato.

La *grande decima* era costituita dalla decima parte del grano prodotto, mentre la *piccola decima* si applicava sul vino, sulla canapa e su altri prodotti

C'erano, comunque, tanti altri piccoli tributi, come

abbeverata: per dissetare gli animali nei fontanili; in latino medioevale detto "ius beberandi";

acquatico: per attingere acqua da fonti o sorgenti; in latino medioevale detto "ius aquandi"

adiutorio: gabella una tantum in occasione di eventi straordinari

erbatico: per falciare l'erba in un prato; detto anche erbaggio

ghiandatico: per raccogliere ghiande o condurre maiali nei querceti;

legnatico: per tagliare e raccogliere legna di alto fusto; in latino medioevale detto "ius lignandi";

livello (contratto): per l'utilizzo agricolo dei terreni;

macchiatico: per raccogliere legna di basso fusto, arbusti;

pantanatico: per pescare anguille e rane negli stagni;

pascolatico: per condurre greggi al pascolo ("ius pascendi");

più diffuso il diritto di fidapedatico jus passi: per attraversare o percorrere a piedi strade, sentieri o proprietà private;

piscatico: per catturare pesci in acqua dolce o salata;

plateatico: per occupare il suolo pubblico su cui esporre la merce nei mercati;

polveratico: tassa per il danno arrecato dalla polvere sollevata dal passaggio di carri e carrozze;

pontatico: per transitare sui ponti doganali o di proprietà privata;

portatico: dazio doganale o pedaggio riscosso alle porte della città in occasione dell'entrata di merci;

relevio: una sorta di imposta di successione pagata dal feudatario al re o dagli eredi del feudatario al Re per ottenere il possesso del feudo;

ripatico: per approdare o sostare su rive di acque interne;

scalatico: per caricare e scaricare merci nei porti;

siliquatico: per raccogliere carrube ed altri baccelli.

Avvicinandoci, però, ai tempi nostri, è il periodo del Risorgimento (1861 - Unità d'Italia e Statuto Albertino) che ha visto l'introduzione di un assetto tributario molto sofisticato, con un obiettivo ben preciso, ossia quello del pareggio di bilancio.

E l'autore di tale rivoluzione fu Quintino Sella.

Quintino Sella fu chiamato "grande tassatore", "nemico della plebe", "affamatore del popolo", dimenticando che grazie a lui ed alla sua politica fu possibile raggiungere il traguardo del pareggio di bilancio (un incubo sempre esistito) e l'abbandono dei prestiti pubblici che appesantivano, come oggi, l'economia nazionale.

E' sua l'introduzione dell' "imposta sulla ricchezza mobile" (sulla rendita di capitale e sul lavoro), con un'aliquota dell'8% applicabile sull'imponibile pari al 100% in caso di rendita di capitale, 62,50 % in caso di rendita mista e 75% in caso di rendita di solo lavoro.

Introdusse pure l' "imposta sul macinato", ritenuta dolorosa per i cittadini ma necessaria per risolvere il gravissimo problema del bilancio dello Stato.

Si trattava di un'imposta sulla macinazione del grano e dei cereali, calcolata attraverso un contatore meccanico che conteggiava i giri effettuati da una ruota macinatrice installata nei mulini.

Questo provvedimento causò un forte aumento del prezzo del pane e, in generale, dei derivati del grano, diffondendo il malcontento nelle classi più povere. Inoltre provocò la chiusura di tutti i piccoli mulini, che non erano in grado di procurarsi il nuovo strumento di misura. La tassa sul macinato fu abolita nel 1880 dal Ministro De Pretis.

Sella istituì anche la "tassa sugli affari", in sostituzione delle varie forme di tassazione indiretta esistenti nei singoli ex-Stati, creando così un sistema impositivo unico per tutto il Regno, costituito sostanzialmente da tre principali e distinti tributi (tassa di registro, tassa di bollo e tasse ipotecarie), creando così il primo nucleo di fiscalità indiretta.

A tale tassazione si aggiunse il riordino delle imposte dei consumi e dei dazi, nonché dei monopoli fiscali.

Quintino Sella, comunque, pur avendo imposto tributi tanto pesanti, come quello sul macinato (come già detto allora ritenuto indispensabile per risanare le casse dello Stato), si rendeva conto della necessità (per la verità finora non troppo riconosciuta dal nostro attuale Legislatore) di "ridurre le noie ai contribuenti e di far pagare le tasse a chi doveva, così da avvantaggiare la giustizia e l'erario". Diceva pure che, in materia tributaria, "qualunque innovazione era di per sé una perturbazione".

Parole, queste, che oggi suonano abbastanza attuali. Insomma, un precursore non solo della "spending review", ma anche della "semplificazione tributaria" e della "tax compliance".

Un sistema, quello della seconda metà dell'ottocento, che si avvicina moltissimo a quello moderno.

IL PRESENTE

Come è ben noto, invece, quello attuale si basa principalmente sulla seguente ripartizione.

TASSE

IMPOSTE

a) Dirette (Imposte sul reddito ed imposte sul patrimonio)

b) Indirette (Imposte sui trasferimenti ed imposte sui consumi)

CONTRIBUTI

A questo punto non possiamo non ricordare che il 25 marzo 1957, con il Trattato di Roma, è stata istituita la CEE, Comunità Economica Europea (oggi UE Unione Europea formata da 28 Stati), un evento che ha segnato in maniera enorme l'economia degli Stati aderenti all'Unione e la loro fiscalità.

In quella occasione è stata principalmente decisa e resa obbligatoria l'introduzione di un tributo sulla cifra d'affari in grado di consentire la commercializzazione delle merci tra i vari stati europei senza intralci, principalmente di natura economico-fiscale al fine di evitare problemi di concorrenza.

Così, nel 1971 è stata emanata la Legge 9 ottobre 1971, n. 825, ossia la Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Una legge la quale, oltre a prevedere il principio di analiticità nell'accertamento ai quali dovevano ispirarsi tutti i tributi, compresi quelli sui redditi, ha previsto in maniera tassativa l'introduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto al posto dell'IGE, così come previsto dalle Direttive dell'Unione Europea.

Conseguentemente, con il D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, dopo 32 anni di applicazione dell'IGE (era stata istituita con R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2), a decorrere dal 1° gennaio 1973 è entrata in vigore l'IVA .

Si tratta, in entrambi i casi, di imposta sui consumi, ma mentre l'IGE era un'imposta sul valore pieno, l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto, capace di evitare i numerosi effetti collaterali, specialmente nei mercati europei, che allora penalizzavano le esportazioni da uno Stato all'altro, principalmente a causa dell'impossibilità di determinare, al momento dell'esportazione, l'ammontare che tributo (IGE) che faceva parte del corrispettivo (che evidentemente, proprio per la sua caratteristica di imposta plurifase sul valore pieno, era maggiore quanto maggiore era stato il numero dei passaggi dalla produzione al consumo del bene) e che, onde evitare una doppia tassazione, doveva essere rimborsato.

Un rimborso di IGE che, per il motivo prima detto, non poteva che avvenire in modo forfettario a cura dell'Intendenza di Finanza (allora esistente), in questo modo privilegiando alcuni (quelli che esportavano prodotti che dalla produzione al consumo avevano subito pochi passaggi) e penalizzando altri (quelli che esportavano prodotti che dalla produzione al consumo avevano subito molti passaggi).

Lo stesso giorno in cui è entrata in vigore l'IVA, sono entrati in vigore pure le nuove disposizioni riguardanti gli altri tributi indiretti (Registro - Bollo - Ipotecaria - Concessione Governative - ecc.) .

Le nuove disposizioni relative alle imposte dirette, IRPEF, IRPEG e le disposizioni sull'accertamento, sono entrate in vigore dal 1^a gennaio dell'anno successivo (1/1/2014).

C'è da dire, a questo punto, che prima di quella riforma gli Uffici fiscali consideravano i contribuenti solo come dei cittadini da tassare, e nient'altro.

C'è voluto molto tempo per vedere i contribuenti considerati "utenti" oppure, come si suole pure dire, "clienti" del servizio pubblico reso dallo Stato.

Di contro, però, dobbiamo ammettere che quello di cui parliamo forse era un "periodo (troppo) felice", un periodo in cui in cui il segreto bancario era veramente una saracinesca inattaccabile, un concordato metteva d'accordo tutti, un'agevolazione non si negava a nessuno, di scontrino e di ricevuta non se ne parlava nemmeno; si cercava soltanto di evitare rimborsi "fasulli", ma niente di più, se non una attività di controllo lasciata, principalmente, all'intelligente iniziativa del direttore e del funzionario di turno.

Un sistema che, sostanzialmente, adottava un criterio induttivo, ma definibile tramite concordato, e che faceva acqua da tutte le parti.

Un sistema, quindi, di cui forse oggi stiamo pagando le conseguenze, visto che quello di oggi è un fisco il quale, tentando di porre rimedio alle conseguenze del passato e coprire gli sprechi di ieri e di oggi, inseguendo l'esigenza di maggior gettito e della caccia all'evasione, con una legislazione estremamente convulsa, si limita ad incrementare il prelievo e ad imporre ulteriori gli obblighi formali, occupandosi pochissimo di assicurare una corretta, ma anche equa, applicazione delle norme tributarie e generando – in tal modo - le giuste lamentele di coloro i quali affermano l'assenza di rapporti sufficientemente bilanciati tra l'Amministrazione Finanziaria ed i cittadini e, cosa più importante, la mancanza della "certezza del diritto".

Per la verità, col passare degli anni, dopo l'introduzione delle nuove regole della legge delega, ossia il principio dell'analiticità dell'accertamento basato sull'esame scrupoloso della contabilità e sulla dimostrazione analitica delle presunte irregolarità commesse, ci si è accorti che la contabilità, che avrebbe dovuto garantire sempre la correttezza del comportamento fiscale del contribuente, spesso diventava una barriera al controllo, stante le difficoltà per l'Amministrazione Finanziaria di "penetrare" nella contabilità stessa e trovare le prove delle irregolarità.

Ecco, quindi, alla fine degli anni '70, il primo ingresso di sistemi di determinazione della base imponibile e di accertamento "forfettari" ("coefficienti presuntivi di redditività", "minimum tax", parametri ed infine gli "studi di settore"), tutti sistemi di accertamento dichiaratamente finalizzati a fare affiorare "spontaneamente" base imponibile e consentire all'Amministrazione di rivolgere la propria attenzione agli altri contribuenti evasori.

Modalità di accertamento, che qualche illustre studioso ha definito "tabellari" (quasi una "catastizzazione" del reddito), le quali sicuramente hanno dato una grossa mano al fisco nella ricerca dei redditi omessi, ma che purtroppo hanno sempre mostrato tutti i loro difetti nel momento in cui si è preteso di attribuire a queste forme di controllo forfetario una sorta di presunzione assoluta che non consentiva a nessuno di sottrarsi ad essa, tranne che in casi particolarissimi.

Ma anche questo periodo fortunatamente è tramontato. Infatti, vuoi per la maggiore ragionevolezza dimostrata dal fisco che punta oggi principalmente alla "compliance", vuoi a causa delle diverse pronunce delle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) e della Corte di Cassazione molto spesso favorevoli alla tesi del contribuente, l'atteggiamento dell'Amministrazione Finanziaria è dovuto cambiare ancora una volta.

Dal 2018, poi, messi in pensione gli studi di settore, hanno debuttato gli "Indicatori di Affidabilità Fiscale" (ISA), una sorta di parametri che non servono per l'accertamento, ma, al contrario, per attribuire a coloro che vi rientrano, alcuni vantaggi, compresi minori adempimenti formali. I contribuenti che non riescono ad raggiungere un "voto" sufficiente (oltre 6), si troveranno in una black list e, probabilmente saranno controllati.

Va detto, comunque, che oggi, con un'esigenza di recupero di evasione molto più pressante rispetto al passato e con una nuova coscienza fiscale dei cittadini, convinti principalmente dall'opportunità di far pagare a tutti le tasse per pagarne di meno (ricordiamo lo spot televisivo sul "parassita della società"), i vecchi sistemi di accertamento hanno subito una importantissima evoluzione, attraverso la combinazione di nuove e diverse forme di controllo che utilizzano tutte le nuove informazioni di cui è in possesso l'Agenzia delle Entrate.

Stiamo parlando, dello "spesometro", delle più stringenti disposizioni riguardanti le indagini finanziarie (questa è la fase della "raccolta dati), nonché dell'accertamento sintetico, compreso il "redditometro", un sistema di accertamento, quest'ultimo, che fa del contraddittorio preventivo. il suo punto di forza.

Il tutto, comunque, con la solita legislazione che, in maniera confusa, con l'intento di ridurre l'evasione, cerca di introdurre nuovi adempimenti, dimenticando, però, che con la confusione si crea una zona grigia nella quale l'evasione ed il malaffare, più in generale, proliferano ancora di più.

Non dimentichiamo che a partire dal 28 luglio 2000, è stato introdotto lo Statuto dei Diritti del Contribuente, ossia la legge 27 luglio 2000 n. 212.

Un impianto normativo costruito nell'anno 2000, approvato in Parlamento in modo assolutamente trasversale, ma che, purtroppo, a causa della sua natura di legge non costituzionale, si è rivelato troppo fragile e, pertanto, in moltissimi casi assolutamente insufficiente.

Come se, i Parlamentari dell'epoca, prima si fossero messi a posto la coscienza, e poi abbiano voluto assicurarsi a vita la possibilità di legiferare così come era stato fatto fino ad allora e come si continua a fare fino ad oggi.

Come è noto, la legge 27 Luglio 2000 n.212 si compone di 21 articoli, più uno, l'art. 10 bis (sull'abuso del diritto).

All'articolo 13, è prevista la figura del Garante del Contribuente, un Organo monocratico, nominato dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di ogni regione, che purtroppo, non dotato di poteri sufficienti, non sempre riesce ad assicurare la perfetta correttezza nel comportamento degli uffici, così come era stato previsto.

Il testo dello Statuto del contribuente, da una parte contiene una serie di norme, di portata generale, e, dall'altra, alcuni strumenti a servizio del contribuente per facilitare i suoi rapporti con il Fisco quali il diritto di interpello e il Garante del contribuente,

Le norme di carattere generale sono costituite da un gruppo di disposizioni che rappresentano regole e vincoli per il Legislatore e da un altro gruppo di disposizioni che rappresentano regole e vincoli per l'Amministrazione Finanziaria.

Ma torniamo al sistema tributario oggi esistente.

Da un lato l'imposizione indiretta con IVA, Imposta di Registro. Imposta sulle donazioni e successioni e l' Imposta di Bollo

Dall'altro l'imposizione diretta con l'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), l'IRAP

(Imposta regionale sulle attività produttive) e l'IRES (Imposta sul reddito delle società) .

Poi ci sono i tributi locali.

Tra questi ricordiamo le più importanti, ossia quei tributi che, in realtà, dovevano essere “una sola”, la IUC, ma che, dopo che tale tributo è rimasto “trino” piuttosto che “unico”, alla fine, dopo l'abbandono della TASI, i tributi,locali più importanti sono rimasti in due, ossia l'IMU e la TARI, oltre ad altri tributi locali minori, comunali o regionali.

L' IMU- Imposta Municipale Propria - è un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio. Ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili.

La TARI - Tassa Rifiuti, è quella destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

A proposito di tributi locali, che oggi stanno diventando una parte consistente del prelievo fiscale del nostro Paese, va ricordato che ci si è accorti che da quando sono venuti meno i trasferimenti di denaro dal Centro verso gli Enti locali, i Comuni devono trovare risorse proprie (attraverso l'applicazione dei tributi locali) per avere il denaro sufficiente a far fronte ai bisogni della collettività. E per fare un accertamento nella maniera più indolore possibile, la tax compliance e l'adesione spontanea sono gli strumenti necessari. Da qui, l'esigenza di chiamare talvolta in aiuto, anche in questi casi, il Garante del Contribuente.

Per rafforzare il rapporto fiduciario tra contribuenti e Amministrazione, anche in materia di tributi locali, è necessario che si intervenga al più presto con la chiarezza delle disposizioni tributarie e la semplificazione degli adempimenti.

IL FUTURO

Un obiettivo, quello appena citato, che rappresenta il fulcro della riforma tributaria, attesa da cinquant'anni, e che questa volta è scritta da personalità che hanno vissuto moltissimi anni dentro l'Amministrazione finanziaria e che pertanto hanno la possibilità di conoscere sia i problemi della stessa Amministrazione Finanziaria, sia quelli dei cittadini contribuenti.

Come è noto il disegno di legge delega sulla riforma tributaria è già all'esame del Parlamento e si spera che, nel giro di due anni, la riforma possa essere pienamente funzionante.

Fulcro della riforma tributaria è la riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale, più in

generale, l'eliminazione di micro tributi il cui costo di accertamento non ne giustifica l'esistenza, ma principalmente la semplificazione degli adempimenti (con l'eliminazione di tanti adempimenti fiscali attualmente a carico dei contribuenti ritenuti superflui, per non dire inutili), e la revisione dell'intera ed estremamente confusa normativa in ambito tributario.

E per fare ciò parte che, entro il 2024 potrebbero già entrare in vigore i tanto attesi "Testi Unici", uno sulla parte generale dei tributi, gli altri sull'applicazione dei singoli tributi esistenti.

Lo stesso Direttore dell'Agenzia, Ruffini, ed il Vice Ministro Leo, recentemente, hanno dichiarato che sono quasi mille le norme tributarie attualmente vigenti, *"che servono a poco per la crescita economica del Paese e rendono frustrante l'attività professionale"*. Norme, quasi tutte dettate da situazioni emergenziali, reali o presunte, alle quali dovremmo aggiungere almeno 50.000 pagine di istruzioni, decreti attuativi, provvedimenti, circolari, risoluzioni, ecc. così come risulta da uno studio dei Dottori Commercialisti di qualche anno fa.

Una selva di norme fiscali che, sempre secondo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto *"perdere di vista l'obiettivo finale di un sistema equo, efficiente, ordinato che è la base del processo democratico di un Paese"*.

Una situazione la quale non permette attualmente ai contribuenti ed ai relativi professionisti di stare sempre tranquilli, anche quando non si vuole essere evasori, perché l'errore è sempre in agguato, la sanzione sempre pronta ad essere applicata.

"Mettere ordine le norme e i testi unici, è la parte più importante della riforma" ha aggiunto Ruffini.

In pratica, si è capito finalmente che la strategia per la lotta all'evasione deve essere diversa da quella attuale. Va recuperata una vera tax compliance. Anche la sfiducia può essere recuperata.

Va colpito, in maniera inesorabile l'evasore che vuole essere tale. L'altro, invece, quello che non paga perché non può e non perché non vuole, quello va identificato e trattato in maniera differente.

Pertanto, va benissimo la "caccia ai furbetti", con tutti gli strumenti sofisticati che oggi esistono, senza inseguire però nessuna "evasione virtuale", che sappiamo può sempre emergere attraverso l'applicazione delle numerose presunzioni previste dalla legge (studi di settore, accertamento sintetico, ecc.).

Non dimentichiamo che l'evasione fiscale ammonta a quasi più di 100 miliardi di euro all'anno e, se non si interviene nei modi prima cennati, non pare sia destinata a diminuire.

Ma, dopo un tunnel che dura ormai da quasi mezzo secolo, pare che si cominci ad intravedere un pò di luce, quella della riforma che dovrebbe (anzi deve) assicurare quella “certezza del diritto” che, come prima detto, fino ad ora è tanto mancata.

Insomma, questa volta pare proprio che la riforma fiscale sia un fatto concreto, e che, anche così come ci chiede l'Europa, possa essere, anche grazie alla recente riforma del contenzioso tributario, in grado di garantire, oltre alla citata e tanto auspicata certezza del diritto, anche l'attesa semplificazione che, oltre a dare sollievo ai contribuenti onesti, potrà dare maggiore impulso agli investimenti di altri Stati, europei e non, per ora intimoriti dalle difficoltà esistenti in sede di applicazione dei tributi italiani ed anche in sede giudiziaria.

(Salvatore Forastieri)

LE ULTIME DELLA CASSAZIONE

A fronte della condivisione manifestata dai lettori, si prosegue nel fornire l'indice delle sentenze del giudice di legittimità che appaiono meritevoli di attenzione, invitando alla disamina dell'integrale statuizione.

DALLE SEZIONI UNITE

Cass. S.U. Ord. 24191/2023 – Contributo unificato – natura del compenso- Liti relative alla pretesa- Competenza giudice tributario.

Il contributo unificato è un'entrata di natura fiscale, indipendentemente dalla natura del procedimento che ne ha dato luogo. Le contestazioni alle richieste di pagamento del contributo sono quindi di competenza del giudice tributario.

* * *

DALLA SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. Ord. 9216/2023 – Applicazione ritenuta d'accanto a somme erogate in forza di acquisizioni coattive ed espropriazioni – Ammissibilità

L'art. 11 della l. 423/1991, confluito nell'art.35 del dpr 327/2001, stabilisce la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità a seguito di procedimento espropriativo e che tale norma è stata ritenuta conforme alla Costituzione e al diritto unionale (Cass.26417/2018). Costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione di redditi diversi non solo le indennità di espropriazione ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva e sottoponibili ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20% (giusta c. 7 art. 81 dpr 917/1986

Cass. Sent. 9743/2023- Fidejussione prestata dal contribuente – Accertamento annullato dal giudice - Obbligo di restituzione da parte dell'ufficio.

Il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fidejussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza, ad essa sottesa, di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti in caso d'infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute che una diversa interpretazione frusterebbe oltre a porsi in contrasto con il diritto UE

Cass. Ord. 10481/2023 – IRAP - Esenzione persone fisiche esercenti attività commerciale – Debena per le associazioni professionali.

Le persone fisiche esercenti attività commerciali arti e professioni non saranno più tenute, dal 2022, in forza dell'art.1, c.8, l.234/2021, a corrispondere l'IRAP. L'imposta sarà dovuta dalle associazioni professionali ove sia dimostrato il vincolo associativo.

Cass. Sent. 11338/2023 – Richiesta di rateizzazione di cartella di pagamento – Impugnativa entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza – Preclusione opposizione dalla notifica degli atti.

La presentazione di ben due istanze di rateizzazione non può che implicare la necessaria previa conoscenza delle stesse cartelle, quantomeno dalla data di presentazione delle istanze. Ne consegue l'inammissibilità di ogni doglianza avanzata dal contribuente avverso le cartelle perché tardiva ex art. 19dlgs 546/1992

Cass. Ord. 12153/2023 – Accertamento sintetico – Incrementi patrimoniali – Prova di disponibilità sufficienti.

Il contribuente deve dimostrare, avverso l'accertamento sintetico, di avere avuto disponibilità sufficienti anche se non risulta essenziale dimostrare che dette disponibilità siano state utilizzate per coprire le spese.

Cass. Ord. 12748/2023 – Mancata notifica atto presupposto – Illegittimità atti successivi tra i quali l'intimazione di pagamento.

Secondo il principio del corretto procedimento ed in armonia con l'orientamento consolidato (Cass. S. U. 10012/2021) la mancata notifica di un atto precedente, quale la cartella di pagamento e/o l'avviso di accertamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

Cass. Ord. 13190/2023 – Snc cancellata dal registro delle imprese – Diritto dei soci al rimborso del credito IVA – Esclusione ove non presentato bilancio finale.

La mancata esposizione in bilancio finale di diritti di credito controversi o illiquidi e la dichiarazione dell'inesistenza di rapporti attivi e passivi anche nei confronti di terzi e quindi di crediti erariali, dimostra un'univoca manifestazione di volontà, da parte dei soci, di rinunciare ai crediti IVA che a quella data fossero ancora incerti e non liquidi.

Cass. Ord. 13336/2023 – Società - Mancato raggiungimento livelli di reddito- Presunzione di non operatività o di comodo - Prova delle situazioni oggettive -

La società che non raggiunge determinati livelli di reddito previsti per legge (art. 30 l. 724/1994) si

presume non operativa o di comodo. Tale presunzione può essere superata con la dimostrazione di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore che non hanno consentito il raggiungimento del livello di reddito.

Cass. Ord. 13625/2023 – Cartella di pagamento – Relata di notifica comprensiva di numero identificativo dell'atto e del suo contenuto – Elemento di prova della notifica

Al fine di provare la notificazione della cartella di pagamento è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale (comprensivo di numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale ma anche il suo contenuto consistente in una intimazione di pagamento non sussistendo onere di produzione della cartella.

Cass. Ord. 14710/2023- Atto tributario incompleto – Nullità Esclusioni – Mancato compimento della decadenza per l'impugnativa

La mancata o erronea indicazione, nell'atto impugnabile, della commissione tributaria competente, delle forme o del termine per proporre ricorso, dalla legge non è sanzionato con la nullità ma comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione. Potrà essere contestato l'atto successivo anche se non è stato proposto ricorso contro l'atto incompleto

Cass. Ord. 15544/2023 - Notifica atto tributario – Mancata comunicazione agli enti impositori dei nominativi dei successori. - Perfezionamento nell'ultimo domicilio del defunto

Ove gli eredi non abbiano comunicato le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale agli enti tributari, risulta correttamente effettuata la notifica dell'atto da parte dell'amministrazione finanziaria presso l'ultimo domicilio del defunto.

Cass. Ord. 16544/2023- Società di capitali base ristretta- annullamento Vizi del procedimento di accertamento a carico della società – Mancata incidenza sui singoli accertamenti dei soci.

Ove venga annullato l'avviso di accertamento per vizi formali nei confronti di una società di capitali a base ristretta per ricavi non contabilizzati, tale vizio di procedimento non incide sulla pretesa del reddito da partecipazione nei confronti dei singoli soci non essendosi formato un giudicato sostanziale ma formale.

Cass. Sent. 17189/2023 – Dati OMI – Idoneità a sorreggere le motivazioni di avviso di accertamento solo se unite ad altri elementi

In tema di accertamento dei redditi di impresa è stata normativamente eliminata la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi. L'accertamento del maggior reddito derivante dalla cessione non può essere fondato

soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita e il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Cass. Ord. 17252/2023 – Silenzio rifiuto – formazione - Istanza presentata novanta giorni prima del ricorso In difetto inammissibilità del ricorso.

Il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere proposto, ai sensi dell'art. 21 comma 2 dlgs 546/92, dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione. .

Il ricorso per ottenere il rimborso può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso stesso, esplicito o implicito, la cui inesistenza, dovuta al mancato decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, ne composta l'inammissibilità per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. Ord. 18410/2023 – Preavviso di fermo – Eccezioni omessa notifica dei titoli presupposti e di maturazione termine prescrizione -. obbligo del giudice di esaminare entrambe le eccezioni.

E' da censurare la sentenza di merito che ometta di pronunciarsi su entrambi i motivi di appello con i quali, per un verso, viene censurata la nullità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti prodromici e, per altro verso, quello prescrizione, limitandosi a rilevare che era intervenuta la notifica dell'avviso di rettifica.

Cass. Ord. 18614/2023 – Atti tributari nei confronti di società – Notifica a mani del legale rappresentante – Mancato tentativo di notifica presso la sede della società – Ammissibilità

Pur se alcune pronunzie di legittimità hanno espresso contrario avviso, può affermarsi, anche in forza del precedente disposto normativo, che gli atti tributari possono essere validamente notificati, pur senza alcun preventivo tentativo presso la sede della società, al legale rappresentante della persona giuridica, ovunque sia reperito (residenza, domicilio, o a mani proprie).

Cass. Sent. 18821/2023 – Cartelle – Omessa sottoscrizione – Invalidità atto – Insussistenza.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della carella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, del timbro, di una sottoscrizione leggibile, quanto dal

fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo tanto più che la cartella deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con dm che non prevede la sottoscrizione dell'esattore.

Cass. Ord. 19444/2023 – Norme poco chiare – Incertezza applicativa – Accertamento da parte del giudice e non dall'amministrazione finanziaria.

E' esclusivamente demandato al giudice, e non può essere operato dall'amministrazione, l'accertamento della sussistenza dell'incertezza normativa oggettiva tributaria. L'incertezza deve consistere nell'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza e univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

Cass. Ord. 19581/2023 – Giudice tributario – poteri di indagine – Limiti

Le commissioni tributarie ai fini istruttori esercitano, in forza dell'art. 7 c.1 del dlgs 546/1992, tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, d'informazione e chiarimenti conferite agli uffici tributarie e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta ma nei limiti dei fatti dedotti dalle parti .

Cass. 19665/2023 – IMU - fabbricato comprovato inagibile- Agevolazioni – obbligo di presentare istanza - Non necessaria la rinnovazione dell'istanza ove perduri l'inagibilità.

Ove l'immobile sia inagibile o inabitabile il proprietario può beneficiare del pagamento dell'IMU in misura ridotta. Per ottenere l'agevolazione deve presentare domanda. Tale obbligo per godere dei benefici non deve essere adempiuto per gli anni successivi ove permanga lo stato di degrado.

Cass. Sent. 24904/2023 – Richiesta di discussione in pubblica udienza con collegamento audiovisivo – Mancato collegamento per motivi tecnici – Trattazione in camera di consiglio – Nullità sentenza-

Qualora, per motivi tecnici, non possa svolgersi la discussione, richiesta a mezzo collegamento audiovisivo, il presidente deve rinviare l'udienza. La trattazione svolta in camera di consiglio darà luogo ad una sentenza nulla per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

Cass. Ord. 25549/2023 – Ricorso cumulativo proposto da diversi contribuenti – risoluzione identiche questioni giuridiche – mancata identità fattuale – Ammissibilità

In mancanza di espressa previsione, nel processo tributario, in ordine al cumulo dei ricorsi, può applicarsi, in forza del rinvio, la norma di cui all'art. 103 c.p.c. che prevede, quali presupposti per la proposizione di un ricorso cumulativo, da parte di diversi contribuenti, la connessione per l'oggetto o per il titolo ovvero che la decisione dipenda totalmente o parzialmente dalla

risoluzione di identiche questioni. (contra Cass. Sent. 10578/2010)

Cass. Sent. 25685/2023 – IVA – Rimborso – Società con stabile organizzazione in Italia ma con sede all'estero- mancata spettanza

Non può chiedere il rimborso dell'IVA, neppure in riferimento alle operazioni direttamente effettuata se il soggetto richiedente abbia stabile organizzazione in Italia ma non vi sia residente

Cass. Ord. 36798/2023 – Giudizio tributario – Appello – ammissibilità produzione nuovi documenti – perizie tecniche

In armonia con il disposto di cui agli artt. 57 e 58 del dlgs.546/1992 le parti, in appello, pur non potendo depositare nuove prove e formulare nuove domande ed eccezioni, possono produrre, per la prima volta, dieci giorni prima dell'udienza, nuovi documenti . Sia il contribuente che l'amministrazione possono altresì depositare, anche con una memoria difensiva, perizia tecnica estimativa poiché costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e quindi non assume autonomo valore probatorio.

